

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese processuali: rilevanza del disputatum e del decisum

In tema di spese processuali, va confermato il principio di base alla luce del quale il valore della causa è dato del disputatum, anche se deve tenersi conto del decisum nel caso di accoglimento parziale della domanda.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2017, n. 16440

...omissis...

Rilevato in fatto che:

con pronuncia del 16/9 - 3/10/2015, la Corte d'appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ha determinato l'indennità di espropriazione dovuta alla Accccc dalla Provincia autonoma di Bolzano in Euro 2.851.254,47, oltre interessi di tesoreria sulle somme già depositate e gli ulteriori interessi legali sulla differenza, dal 26/11/2012 al pagamento; ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo, visto l'accoglimento dell'opposizione per la sola decurtazione del 25% operata dall'Amministrazione, e comunque il riconoscimento di un valore di mercato superiore rispetto a quello stimato dall'Ufficio estimo della provincia e comunque rispetto alla somma offerta, ha condannato la Provincia alla restante frazione, come liquidata ed ha posto le spese della CTU per un terzo a carico dell'opponente e per i due terzi a carico della Provincia, visto che si era resa necessaria la C.T.U. per non essere stati

indicati i criteri di stima e gli elementi di riferimento nella relazione dimessa dalla Provincia;
ricorre la Provincia, sulla base di tre motivi, limitatamente alla condanna alle spese di lite e di CTU;
l'intimata non ha svolto difese;
la Provincia ha depositato memoria.

Considerato in diritto che:

col primo mezzo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 1 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 3; col secondo, della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, col terzo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all'art. 191 c.p.c.;

la Provincia si duole dello scaglione di riferimento, che avrebbe dovuto essere determinato come differenza tra il valore stimato e quello accertato, da cui lo scaglione da 260.001 a 520.000, con valutazione di difficoltà media, e non già lo scaglione da 520.001 a 1 milione; sostiene quindi che il valore effettivo è solo quello del decum;

deduce che le spese della CTU avrebbero dovuto essere addossate solo all'opponente, visto che il CTU ha determinato il valore venale identico a quello accertato dall'Ufficio, e la soccombenza sulla riduzione del 25% riguardava la diversa indennità di stima e non il valore di mercato;

il primo motivo è manifestamente infondato (né possono influire vicende legate ad altri procedimenti, dei quali la ricorrente fa menzione nella memoria, senza che si possa a riguardo ritenere la sovrapponibilità dei casi processuali);

il principio di base in tema di spese processuali è che il valore della causa è dato del disputatum (in tal senso, le pronunce del 12/6/2015, n. 12227, Sez. U. 11/9/2007, nn. 19013 e 19014), anche se deve tenersi conto del decum nel caso di accoglimento parziale della domanda;

venendo al caso di specie, deve rilevarsi che l'opposizione alla stima non riguardava solo la decurtazione del 25%, ma l'intera indennità, e che la stessa Amministrazione aveva dato causa al contenzioso, non specificando i criteri di liquidazione;

il disputatum dunque investiva tutta l'indennità e con la compensazione parziale la Corte del merito ha soddisfatto l'esigenza di tener conto del decum;

è manifestamente infondato il profilo del motivo sulle spese della CTU, attese le specifiche ragioni addotte sul punto dalla Corte del merito.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese non essendosi costituita l'intimata.

pqm

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis